



COMUNE DI CEFALÙ

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI AL
COMMA 5 DELL'ART. 92 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/2006**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
n. 24 del 28-02-2012**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 92 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (attuato con il nuovo Regolamento di
esecuzione del 5 ottobre 2010 n. 207).**

PREAMBOLO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 12/04/2006 N. 163 e successive modifiche, cosiddetto "*Codice dei Contratti Pubblici*", di seguito denominato "codice", così come attuato dal suo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. di n. 207/2010.
2. Definisce, in particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle somme di cui al comma 5 fra i dipendenti della stazione appaltante del Comune di Cefalù, che svolgono una delle attività elencate nel codice, nonché le attività di supporto al RUP definite all'art. 10 del D.P.R. N. 207/2010

PARTE "A"

Progettazione interna

ARTICOLO 1

Tutti i progetti dei lavori definiti all'art. 10 del presente regolamento, redatti dall'U.T.C, nonché, ai sensi della determinazione dell'autorità lavori pubblici 43 del 25/09/2000, dei progetti di manutenzioni ordinarie e straordinarie quando questi comportino la redazione di elaborati progettuali, devono contenere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una quota di incentivazione, che ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del codice, risulta essere del **2%** dell'importo totale dei lavori. Tale percentuale é a norma dello stesso articolo di legge al lordo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del succitato codice dei contratti. Tale somma di contro non comprende le eventuali somme per spese vive di progettazione (sondaggi, cancelleria, supporti informatici, spese per missioni, frazionamenti, registrazione di contratti, accertamenti, ecc.) inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro che sono a carico dell'amministrazione stessa. La percentuale risulta essere fissata in base alle seguenti classi di importo con applicazione progressiva degli scaglioni:

- a) per progetti di importo fino a euro 2.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'**2%**;
- b) per progetti di importo compreso tra euro 2.000.000,00 e euro 3.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'**1,7%**;
- c) per progetti di importo compreso tra euro 3.000.000,00 e euro 6.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'**1,5%**;

- d) per progetti di importo superiore a euro 6.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'**1,2%**.

ARTICOLO 2

Per i progetti i cui importi sono indicati ai paragrafi b), c), d) dell'art. 1 del presente regolamento potrà considerarsi una maggiorazione delle percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota massima dell'**2%**, da valutarsi nella delibera di affidamento dei lavori da parte della G.M. qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

- 1) **multidisciplinarietà del progetto**: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);
- 2) **soluzioni tecnico-progettuali**: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni o calcoli particolari;
- 3) **progettazione per stralci**: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

ARTICOLO 3

Qualora la struttura tecnica interna dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività previste dall'art. 92 comma 5 del codice, in quanto alcune di queste risultano affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie dei quadri economici, mentre le quote relative alle prestazioni svolte internamente verranno regolarmente erogate.

ARTICOLO 4

Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), come definito dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ad ogni singola opera propone al dirigente dell'area tecnica:

- l'ammontare della somma incentivante specifica;
- di assegnare i compiti e le funzioni al personale tecnico - amministrativo dipendente;
- la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo "per opera" della quota incentivante nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 5

Il Dirigente della Struttura cui afferisce il Responsabile del Procedimento (RUP) approva ed attesta le proposte di cui al precedente articolo ed in particolare:

- Approva, attesta e certifica la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal Responsabile stesso in relazione al lavoro effettivamente svolto da ciascun soggetto attivo alla progettazione interna.
- Approva o rettifica le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico - amministrativo nonché le ripartizioni "per opera" della quota incentivante.

Le determinazioni concernenti l'erogazione degli incentivi sono assunte dal responsabile del settore cui afferisce il Responsabile del Procedimento (RUP).

ARTICOLO 6

La ripartizione dell'incentivo avverrà per ogni singolo lavoro pubblico in base alle percentuali di seguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento:

incarico espletato	% relativa	% assoluta	
A) <i>Responsabile del procedimento</i>			25%
Responsabile del procedimento	100%	25%	
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo</i>			40%
1) Progettazione preliminare o studio di fattibilità	17%	6,80%	
2) Progettazione definitiva	18%	7,20%	
3) Progettazione esecutiva	23%	9,20%	
4) Redazione piano di sicurezza	4%	1,60%	
5) Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	6%	2,40%	
6) Direzione lavori	20%	8,00%	
7) Contabilità	2%	0,80%	
8) Collaudo statico o certificato di regolare esecuzione	7%	2,80%	
9) Collaudo amministrativo	3%	1,20%	
C) <i>Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>			15%
1) Struttura di supporto al R.U.P.	35%	5,25%	
2) Progettazione preliminare o studio di fattibilità	15%	2,25%	
3) Progettazione definitiva	10%	1,50%	
4) Progettazione esecutiva	20%	3,00%	
5) Direzione lavori e contabilità	20%	3,00%	
D) <i>Collaboratori amministrativi</i>			20%
1) Supporto al dirigente comp. alla form. progr. triennale	20%	4,00%	
2) Trascrizione elaborati progettuali, formulazione bando, assemblaggio copie e formulazione contratto, atti amministrativi e pubbl.	35%	7,00%	
3) Supporto al Rup Per Apertura CUP e trasmissioni schede all'osservatorio, ed altri adempimenti di legge	45%	9,00%	

Qualora una o più di una delle precedenti attività non si renda necessaria, la quota relativa sarà ridistribuita incrementando le quote afferenti attività di collaborazione tecnico - amministrativa in misura proporzionale. Rientra tra la quota afferente ai "collaboratori tecnici alla progettazione", il personale che ha curato la redazione dei piani particellari di esproprio, nonché rilievi celerimetrici di qualunque natura.

Il RUP può svolgere nei modi e nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4 del D.P.R. N. 207/10 anche le funzioni di progettista e/o direttore dei lavori.

In caso di trasferimento o pensionamento, l'incarico espletato ed il ruolo svolto nell'ambito del progetto verrà riconosciuto e quindi liquidato, al pensionato o al trasferito, proporzionalmente allo stato di avanzamento del procedimento in atto al momento del trasferimento o del pensionamento. La liquidazione avverrà contestualmente a quella degli altri soggetti.

ARTICOLO 7

Le predette quote si applicano anche nel caso di redazione di perizie di variante o suppletive per l'eventuale solo importo in aumento delle stesse.

Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti ex art. 132, comma 1, del decreto, . qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati alla progettazione e/o della direzione dei lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ARTICOLO 8

Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.

ARTICOLO 9

Le incentivazioni ripartite come ai precedenti articoli saranno corrisposte dalla struttura di appartenenza nei tempi di seguito riportati:

- incentivi di cui all'art. 6, paragrafo B1),B2),B3),B4); C2),C3),C4); D1),D2); alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
- incentivi di cui all'art. 6 paragrafi A); C1); D3); 50% alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e l'ulteriore 50% al termine dei lavori ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo;
- incentivi di cui all'art. 6 paragrafi B5),B6),B7),B8), B9); C5); al termine dei lavori ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo;

ARTICOLO 10

L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo di cui al presente regolamento deve essere svolta dal personale dipendente in possesso dei requisiti di cui alla determina autorità di vigilanza n. 43 del 25/09/2000 e comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

Gli importi occorrenti ai fini della corresponsione degli incentivi ai dipendenti verranno inseriti direttamente nei quadri economici relativi ai lavori gestiti dalla stazione appaltante (intendendo per lavori i progetti di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari forniture e prestazioni di servizi, nonché, ai sensi della determinazione dell'autorità lavori pubblici 43 del 25/09/2000, dei progetti di manutenzioni ordinarie e straordinarie quando questi comportino la redazione di elaborati progettuali) ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5, del codice; per gli atti di pianificazione, di cui ai successivi articoli, l'Amministrazione provvederà ad inserire, caso per caso, appositi stanziamenti di bilancio.

PARTE "B"

Atti di pianificazione interni

Articolo 10

1. Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica ai fini dell'applicazione del decreto, a titolo esemplificativo i seguenti strumenti:

- Piano Regolatore Generale (PRG); piani attuativi del PRG;
- Varianti ed adeguamenti al PRG ed ai piani sopra descritti, nelle varie forme e modalità previste Legge Urbanistica Regionale e successive modifiche: varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti parziali (non strutturali), correzioni, adeguamenti e modifiche, Varianti

ai sensi di leggi speciali; ciò indipendentemente dalle modalità con cui tali atti sono assunti: iter ordinari o accordi di programma;

- Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP, PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
 - Programmi di intervento "complessi" quali ad esempio: Programmi Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio; Piani particolareggiati di recupero del centro storico, etc.
 - Programma Pluriennale di Attuazione;
 - Regolamento edilizio.
2. Sono inoltre considerati, ai fini della qualificazione e ripartizione dell'incentivo, i seguenti atti di pianificazione:
- a) Piani Generali del Traffico Urbano, Piani Urbani del Traffico;
 - b) Piani Particolareggiati del Traffico, Piani Esecutivi del Traffico, Programmi Urbani dei Parcheggi, Piani di Gestione del Traffico, Piano degli arredi, Piano commerciale, Piano insegne, Piani di area Vasta, Piani d'area dei trasporti, Piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali o artigianali, piano di riqualificazione urbana e ambientale, piani di recupero, piani del traffico , P.A.R.F.

Articolo 11

1. Ai fini della costituzione del fondo di cui all'articolo 92 comma 5 del codice dei contratti, relativo ad ogni anno, si fa riferimento agli atti di pianificazione di cui all'articolo 10, punto 1 e punto 2, per i quali sia stata espressamente affidata internamente all'ufficio la progettazione da parte della Giunta Comunale.
2. In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del C.C..
4. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, vengono previste specifiche risorse per costituire il fondo sulla base degli atti assunti dalla giunta municipale.
5. Per ogni atto, ai sensi dell'art. 92 comma 6, confluisce globalmente nel fondo un importo pari al 30% del valore della tariffa da corrispondere ai professionisti esterni per la redazione dell'atto di pianificazione calcolata in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.
6. Il fondo è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Articolo 12

1. Se per la realizzazione di un atto di pianificazione si ricorre a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, l'incentivo viene ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso.
2. Ai fini della applicazione delle presenti norme non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici di supporto alla formazione degli atti quali:
 - Studio idrogeologico e indagini idrogeologiche;
 - Studio agricolo forestale e relative indagini;
 - indagini e ricerche sui beni ambientali, storico-artistici e di valore documentario;
 - indagini socio-economiche ed analisi costi/benefici;

Articolo 13

1. Circa il "valore " degli atti di pianificazione urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche, (soggette a periodica rivalutazione automatica in base a quanto stabilito dalla Circ. Min. LL.PP. 10/02/76 n.22, in base all'indice ISTAT), di cui alla

Circolare Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, con la quale si fissano i criteri base per la definizione degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.).

2. Per gli atti di pianificazione attuativa si può fare quindi riferimento ai Piani Particolareggiati e di zona, mentre per le varianti e gli adeguamenti di PRG, si fa riferimento agli atti di pianificazione generale o ai piani attuativi a seconda della complessità e la particolarità degli stessi.
3. Il corrispettivo da liquidarsi va rapportato agli elaborati di cui alla circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969 nonché a quanto stabilito dalla Circolare A.R.T.A. 25 settembre 1998 - n.2/98, prot. n.10221 (G.U.R.S. 19 dic. 1998, n. 63) e s.m.i.
4. Con criteri analoghi si può procedere per valutare varianti di PRG parziali o strutturali che, pur non rivestendo il carattere di "varianti generali", hanno una portata sufficientemente ampia e non sono riferibili ad ambiti territoriali particolari (ad esempio varianti di natura normativa).
5. Qualora si rendano necessarie elaborazioni particolari, tali che non siano applicabili i criteri prima definiti, è possibile stimare il valore dell'atto come importo calcolato "a vacanza" in base al tempo impiegato per l'elaborazione dell'atto, assumendo il valore della "vacazione oraria" per i compensi delle attività professionali fissati nella Circolare Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, rivalutati sulla base dell'indice ISTAT.
6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata, il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota del 60%, semprechè la mancata adozione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione. Le modalità di liquidazione delle somme sono disposte in accordo all'art. 12 della circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969.
7. Qualora per giungere all'approvazione definitiva degli atti di pianificazione sia necessaria una rielaborazione anche parziale degli atti adottati, viene riconosciuto un valore integrativo percentuale (max 40 %) relativo agli elaborati modificati.

Articolo 14

1. Circa il valore degli atti generali di pianificazione del traffico, si assume come riferimento la Delibera del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata il 22 giugno 1998, che fissa gli onorari e i rimborsi per le spese professionali sostenute per la redazione dei Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU) così come definiti dalle "Direttive per la redazione e adozione dei PGTU" pubblicate sulla GU n. 146 del 24 giugno 1995.
2. Circa il valore dei piani di cui all'articolo 10 comma 2 lettera b, si fa riferimento alla già citata circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, assimilando, per quanto possibile, i piani attuativi del traffico e gli altri piani di cui alla stessa lettera a dei piani particolareggiati.
3. Per il calcolo del valore effettivo della parcella si fa riferimento a quanto disposto nella circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969 :

Articolo 15

1. Gli atti di pianificazione da redigere all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, che concorrono alla formazione del fondo, sono individuati di regola in sede di PEG annuale con l'indicazione del Dirigente Responsabile di Procedimento dell'atto che corrisponde al Dirigente del Settore cui è affidata l'elaborazione dell'atto stesso.
2. Altri atti possono essere individuati nel corso dell'anno, su richiesta della Civica Amministrazione, per esigenze sopravvenute, mediante specifica richiesta dell'Assessore delegato

in materia Urbanistica ed Edilizia Privata e successivo affidamento dell'incarico al Dirigente del Settore incaricato quale Responsabile del Procedimento.

Articolo 16

1. Definita la disponibilità complessiva del fondo per ogni anno (articolo 11) e definite le eventuali riduzioni dello stesso (articolo 12), resta definita la quota del fondo complessivo relativa agli atti di pianificazione da distribuire al personale di cui all'art.10.
2. Nello spirito della normativa di riferimento tale incentivo è suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione, con le seguenti modalità:
 - Quota A - il 15 % al responsabile del procedimento che coincide con il responsabile del settore; Tale qualifica è cumulabile con altre attività all'interno del procedimento;
 - Quota B - il 5 % ai tecnici che svolgono attività di consulenza e verifica attuativa nel Settore Procedimenti Istruttori Edilizi in base alla presenza effettiva in servizio; al personale tecnico del medesimo Settore che abbia partecipato nel corso dell'anno alla formazione per quei singoli atti di pianificazione, detta quota non verrà corrisposta;
 - Quota C - l'80 % del fondo tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione articolato in due quote:
 - C1: il 40 % del valore di ogni atto di pianificazione va ripartito tra chi ha partecipato direttamente alla stesura di quell'atto (ovvero il "gruppo di progettazione" come definito al successivo articolo 9) secondo la ripartizione proposta dal Responsabile del Procedimento; detta quota potrà essere maggiorata fino al 50 % in caso di atti particolarmente complessi ovvero nel caso in cui al "gruppo di progettazione" partecipino collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi esterni al settore proponente;
 - C2: la quota rimanente va ripartita tra tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di atti, in base al ruolo rivestito (come definito al successivo articolo 9), al numero di atti prodotti e alla effettiva permanenza nel ruolo durante la elaborazione degli atti.

Articolo 17

1. Nella elaborazione degli atti di pianificazione sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi, graduati in base alle specifiche responsabilità professionali (vedi tabella successiva). Le assegnazione degli atti da redigere ed il loro peso percentuale sull'ammontare totale della progettazione sono curati e definiti, all'atto della ripartizione del lavoro, dal Responsabile del procedimento, che coincide con il capo settore che controllerà l'effettivo lavoro svolto con cadenza periodica ridefinendo, ove occorra, le assegnazioni di lavoro al personale.
2. Per quanto riguarda la quota C1 del fondo, la ripartizione avviene sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti che hanno costituito il "gruppo di progettazione" (comprendente: il Responsabile Tecnico dell'atto, i collaboratori tecnici principali, i disegnatori, l'eventuale collaboratore giuridico- amministrativo e altri eventuali collaboratori tecnici di altri Settori); tali pesi sono determinati dal Responsabile del Procedimento alla conclusione dell'iter formativo, entro i valori massimi e minimi di cui alla tabella seguente, con riferimento alla specifica attività svolta dal personale tecnico.
3. Per quanto riguarda la quota C2 del fondo, la ripartizione avviene con riferimento al ruolo rivestito secondo i pesi medi di cui alla tabella seguente, e in base al numero di soggetti per ruolo, ponderato in rapporto al numero di atti curati da ciascuno e alla presenza nel ruolo, mentre la quota per le collaborazioni tecniche minori è suddivisa in modo uniforme tra tutti i tecnici che hanno operato con tale ruolo nei Settori preposti alla stesura degli atti (salvo il personale che abbia svolto attività di consulenza e verifica).
4. Per tali soggetti sono inoltre previsti eventuali abbattimenti per il periodo di non permanenza sul ruolo, per assenze, distacchi dal servizio, ecc.

5. Nel caso di eventuale trasferimento del personale ad altro ente, cambio di qualifica ovvero in caso di pensionamento, il responsabile del procedimento, prima del trasferimento cambio di qualifica o pensionamento, relazionerà sul lavoro già svolto, indicandone quantitativamente lo stesso comparandolo al totale complessivo quantificando la percentuale di partecipazione e quindi di remunerazione del dipendente che è oggetto di trasferimento o pensionamento. In fase di liquidazione, contestualmente agli altri soggetti, verrà corrisposta la quota parte di competenza al dipendente trasferito o pensionato.

Tabella - Ruoli professionali e relativi pesi nella elaborazione di atti di pianificazione di natura urbanistica.

Ripartizione del fondo di quota	Ruolo professionale	Valutazione del peso (%)		
A	Responsabile del Procedimento (Dirigente del Settore)	20%		
B	Tecnici di consulenza e verifica	5%		
C		Per quota C1 del fondo 40% del 75% del totale		per quota C2 del fondo 60% del 75% del totale
		min.	max.	valore fisso
	Responsabile Tecnico dell'atto	30	100	30
	Collaboratori Tecnici principali	0	60	34
	Disegnatori	0	40	10
	Collaboratori tecnico - amministrativi di supporto: a) personale associato al gruppo di lavoro b) personale impiegato nella istruttoria amministrativa di adozione/approvazione degli atti	0	10	4
	Altri collaboratori tecnici			22
	Eventuale Collaboratore in materia giuridico - amministrativa	0	20	/
	Eventuali altre collaborazioni Tecniche esterne ai Settori	0	20	/

I compensi di cui sopra sono liquidati al personale, nei tempi e nei modi previsti nella circolare Ministeriale LL.PP.6679 del 1969, in ragione del lavoro svolto che verrà certificato annualmente a cura del responsabile del procedimento che comunque faccia in modo di liquidare una percentuale pari al 70% all'atto dell'adozione del piano da parte del consiglio comunale. La restante parte, oltre le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 13 comma 7 del presente regolamento, all'atto dell'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti. Le spese dirette (cancelleria, supporti informatici, spese per missioni, accatastamenti, acquisizione di carte anche su supporto informatico da elaborare nel piano e da consegnare ai libero professionisti ai fini dell'art. 12 comma 2, ecc.), certificate dal responsabile del procedimento, sono corrisposte per intero al momento del loro sostenimento, mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa per la redazione del PRG.

PARTE "C"

Disposizioni comuni

ARTICOLO 18

L'ente provvede a stipulare, ai sensi del 5° comma dell'articolo 90 del codice, apposite polizze assicurative ai sensi del 1° comma dell'articolo 111 dello stesso testo, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Il costo di tali polizze verrà inserito automaticamente nel quadro economico nel caso in cui le opere siano finanziate direttamente con fondi comunali. Negli altri casi si provvederà ad istituire apposito capitolo di bilancio su cui far ricadere il costo di tali polizze.

ARTICOLO 19

Le disposizioni del presente Regolamento, che abrogano tutte le norme ed i regolamenti precedentemente approvati, si applicano a decorrere dell'entrata in vigore della suddetta legge purchè tale data non fosse stato ancora approvato progetto definitivo o in mancanza di quest'ultimo del progetto esecutivo. Per le opere per cui si era già provveduto ad approvare il progetto definitivo o in mancanza di quest'ultimo il progetto esecutivo, la percentuale massima dell'incentivo previsto risulta essere pari al 1,5% (da intendersi al netto degli oneri riflessi che se non corrisposti dall'ente erogante saranno a carico dell'amministrazione comunale).

Per la copertura di tali incentivi si provvederà attingendo dai quadri economici dei singoli progetti e pianificazioni o, per i lavori in corso il cui quadro economico già non prevedesse tali incentivi, mediante l'integrazione dello stesso quadro.

ARTICOLO 20

Le spese necessarie per le attività oggetto del presente Regolamento rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli Uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali anche informatici, spese di gestione o acquisto di softwares specifici di progettazione, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Ricadono tra le suddette spese anche gli eventuali rilievi, sondaggi geologici, valutazioni geotecniche, prove tecnologiche fatte all'esterno o all'interno per supportare la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo.